

**S A D R Ź A J – I N D I C E****Str. – Pag.**

1.	<b>Turistička zajednica Grada Rovinja-Rovigno</b> <b>Comunità turistica della Città di Rovinj-Rovigno</b>  Statut Turističke zajednice Grada Rovinja-Rovigno Statuto della Comunità turistica della Città di Rovinj-Rovigno	<b>2</b> <b>2</b>
----	---	----------------------

Ai sensi delle disposizioni degli articoli 12 e 15 e conformemente all'articolo 80 della Legge sulle comunità turistiche e sulla promozione del turismo croato („Gazzetta Ufficiale“ della RC 152/08) (in seguito nel testo: legge), avendo ottenuto il previo benestare del Ministero al Turismo, l'Assemblea della Comunità turistica della Città di Rovinj – Rovigno riunitasi il 23 dicembre 2009 ha emanato il seguente

**STATUTO  
DELLA CUMUNITÀ TURISTICA  
DELLA CITTÀ DI ROVINJ - ROVIGNO**

**I DISPOSIZIONI DI BASE**

**Articolo 1**

La Comunità turistica della Città di Rovinj – Rovigno (in seguito nel testo: Comunità) è una persona giuridica fondata allo scopo di promuovere e di sviluppare il turismo e gli interessi economici di persone giuridiche e fisiche del comprensorio cittadino rovignese che prestano servizi di natura alberghiera e turistica in generale, o che svolgono altra attività direttamente connessa al turismo.

**Articolo 2**

La Comunità turistica della Città di Rovinj-Rovigno è il successore legale della Comunità turistica della città di Rovigno iscritta nel Registro delle Comunità turistiche del Ministero al Turismo, al foglio numero 172, pagina A, numero d'iscrizione 142 (classe: 334-03/94-03/163, n.prot.:529-02/95-0004) dd. 18 maggio 1995.

**Articolo 3**

Il nome completo della Comunità è il seguente:

**TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ROVINJA – ROVIGNO  
COMUNITÀ TURISTICA DELLA CITTÀ DI ROVINJ - ROVIGNO**

Il nome a abbreviato della Comunità è il seguente:

**TZG ROVINJ - ROVIGNO – CTC ROVINJ - ROVIGNO**

**Articolo 4**

La Comunità ha un proprio timbro di forma rotonda del diametro di 30 mm, riportante nome e sede: „Turistička zajednica grada Rovinja - Rovigno – Comunità turistica della città di Rovinj - Rovigno“.

La Comunità ha il proprio simbolo costituito dallo stemma cittadino di Rovigno che è uno scudo crociato rosso su campo bianco, con croce inclinata.

Le modifiche di contenuto e di forma del simbolo competono al Consiglio turistico.

È il direttore dell'Ufficio turistico che delibera in materia di numero di timbri e di modalità in cui vanno usati il timbro e il simbolo della Comunità.

Nelle attività promozionali nel paese e all'estero la Comunità usa anche il simbolo turistico croato, definito mediante Statuto dell'Ente nazionale per il turismo e quello dell'Ente turistico della Regione Istria.

**Articolo 5**

La Comunità è una persona giuridica i cui diritti, obblighi e responsabilità sono prescritti dalla legge e dal presente Statuto.

L'attività della Comunità poggia sul principio dell'utilità generale.

La Comunità non può dedicarsi ad attività economiche, fatta eccezione per i casi in cui la Legge ed il presente Statuto stabiliscono diversamente e sempre nel rispetto della Legge.

**Articolo 6**

Il Presidente è l'esponente della Comunità, che è rappresentata dal direttore dell'Ufficio turistico, nelle modalità fissate dal presente Statuto.

**Articolo 7**

L'attività della Comunità è pubblica.

Il carattere pubblico dell'attività della Comunità prende forma nelle modalità sancite dal presente Statuto.

**II ATTIVITÀ E COMPITI DELLA COMUNITÀ****Articolo 8**

Avendo come obiettivi l'incentivazione e la promozione dello sviluppo e dell'accrescimento dei prodotti turistici esistenti sul territorio della città di Rovigno, visto quale ambito d'azione della Comunità, la promozione di nuovi prodotti turistici attraverso la gestione della località, il potenziamento del prodotto turistico della destinazione, l'accrescimento della consapevolezza dell'importanza del turismo e dei suoi effetti economici, sociali e di altra natura, dell'indispensabilità e dell'importanza della tutela e dell'evoluzione di tutti gli elementi che costituiscono il prodotto turistico della destinazione, con particolare riguardo alla salvaguardia del patrimonio ambientale, naturale e culturale in armonia con i principi di sviluppo sostenibile, la Comunità svolge le attività ed i compiti qui di seguito riportati:

1. promozione della destinazione turistica, autonomamente e attraverso forme di pubblicità associata,
2. gestione dell'infrastruttura turistica pubblica concessa in gestione dalla città,
3. concorso alla definizione degli obiettivi e della politica di sviluppo turistico a livello di destinazione,
4. partecipazione all'istituzione delle condizioni utili ad un coordinamento efficace tra settori pubblico e privato,
5. potenziamento dell'ottimizzazione e di un rapporto equilibrato tra interessi economici e sociali e vantaggi per l'ambiente circostante,
6. elaborazione di piani strategici e di sviluppo del turismo a livello di destinazione,
7. promozione e partecipazione all'abbellimento della destinazione per migliorare le condizioni di soggiorno di turisti, fatta eccezione per il settore di edificazione d'infrastruttura comunale,
8. censimento e aggiornamento regolari, a scadenza massima quadrimestrale, di dati sull'offerta turistica, sulle capacità ricettive e di ristorazione, sulle manifestazioni culturali, sportive e di altro tipo, sull'orario di lavoro di istituzioni sanitarie, di banche, uffici postali, negozi, ecc. e di altre informazioni utili al soggiorno e al movimento di turisti,
9. pubblicazione di materiale turistico promozionale,
10. attività informative incentrate sull'offerta turistica,
11. promozione e organizzazione di manifestazioni culturali, d'intrattenimento, artistiche, sportive e di altro carattere idonee ad arricchire l'offerta turistica,
12. coordinamento delle azioni di tutti i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente al traffico turistico, onde rispondere, stabilire ed attuare una politica collettiva di sviluppo turistico e di arricchimento dell'offerta turistica,
13. promozione, organizzazione ed attuazione di azioni rivolte alla salvaguardia dell'ambiente turistico, alla sua evoluzione, alla tutela dell'ambiente umano e del patrimonio naturale e culturale,
14. valorizzazione, potenziamento e promozione di quei valori naturali e sociali tipici che rendono la destinazione turisticamente riconoscibile e creazione delle condizioni utili al loro sfruttamento economico,
15. stesura di un elenco universale sui visitatori, prevalentemente allo scopo di vigilare sul versamento della tassa di soggiorno e di sottoporre i dati ad elaborazione tecnica,
16. raccolta giornaliera ed elaborazione settimanale e mensile dei dati sul traffico turistico nel comprensorio della destinazione,
17. verifica e raccolta di dati sulla registrazione di soggiorni turistici e sulla notifica di partenza di visitatori, per collaborare con gli organi d'ispezione preposti, al controllo del calcolo, della riscossione e del versamento della tassa di soggiorno e della notifica e della notifica di partenza di turisti,
18. promozione e partecipazione ad iniziative educative rivolte alla cittadinanza, in tema di tutela ambientale, conservazione e valorizzazione delle peculiarità naturali e sociali del territorio, allo scopo di dare impulso alla presa di coscienza da parte della cittadinanza dell'importanza e degli effetti del turismo e da parte dei propri membri, rispettivamente dei loro dipendenti, per incrementare il livello qualitativo dei servizi,
19. organizzazione, attuazione e verifica di tutte le operazioni promozionali del prodotto turistico della destinazione, nel rispetto delle direttrici assembleari della Comunità, dei suoi programma annuale di lavoro e piano finanziario,
20. istituzione di un sistema informativo turistico universale, di un sistema di notifica dell'arrivo e della partenza di turisti e di elaborazione statistica,
21. pubblicazione di annunci commerciali sul proprio materiale promozionale,
22. vendita di souvenir, biglietti e guide turistici, fatta eccezione per il proprio materiale promozionale,
23. svolgimento di altre attività e di altri compiti di pubblico interesse, rivolti allo sviluppo turistico e della destinazione in senso lato, che non siano in collisione con la legge e altre norme,
24. la Comunità può iscriversi a comunità turistiche internazionali, ai sensi di una delibera in materia emessa dal Consiglio turistico della CTC.

**Articolo 9**

Allo scopo di adempiere i propri compiti, la Comunità turistica collabora con organi d'autogoverno locale, con altre comunità turistiche, con l'Ente turistico della Regione Istria, con la Comunità turistica croata e con altri soggetti turistici.

**Articolo 10**

Accanto alle attività descritte all'articolo 8 la Comunità turistica collabora con gli organi dell'unità d'autogoverno locale anche per le seguenti questioni:

- accordi sull'uso comune dei mezzi derivanti dalla tassa di soggiorno assegnati alla città per migliorare le condizioni di soggiorno di turisti,
- accordi sull'elaborazione di piani di sviluppo turistico cittadino, entro il termine massimo sancito dalle disposizioni inerenti l'emanazione dei bilanci preventivi delle unità d'autogoverno locale,
- decisioni sull'orario di apertura di pubblici esercizi,
- altre questioni legate allo sviluppo turistico.

**III MEMBRI DELLA COMUNITÀ, LORO DIRITTI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ****Articolo 11**

La Comunità ha membri effettivi e membri onorari.

Oltre a quelli di cui al comma 1 del presente articolo, la Comunità può avere anche membri sostenitori (volontari).

**1. Membri effettivi****Articolo 12**

Sono membri effettivi della Comunità tutti i soggetti giuridici e fisici che hanno sede oppure una propria unità di lavoro (filiale, ufficio, succursale, esercizio, ecc.) nel comprensorio della Comunità turistica e che realizzano reddito prestando servizi alberghieri o altri servizi turistici o che svolgono attività direttamente connesse al turismo, prescritte dalla legge in materia.

Le persone giuridiche e fisiche di cui al comma 1 del presente articolo divengono membri effettivi della Comunità turistica a decorrere dalla data di costituzione della Comunità stessa o dalla data di avvio della propria attività sul territorio della Comunità.

Lo status di membro effettivo cessa:

- per cessazione dell'attività della Comunità,
- per estinzione della persona giuridica o decesso di quella fisica, oppure per perdita parziale o totale dell'abilità lavorativa da parte della persona fisica,
- per chiusura dell'unità di lavoro,
- per trasferimento,
- per mancata gestione redditizia mediante la prestazione di servizi legati all'industria alberghiera e turistica, oppure da attività direttamente legate al turismo.

Sulla cessazione dello status di membro effettivo della Comunità non influiscono l'interruzione temporanea dell'attività e nemmeno il suo carattere stagionale.

**2. Membri sostenitori****Articolo 13**

Le persone giuridiche e fisiche che non sono membri effettivi della Comunità ai sensi dell'articolo 12 del presente Statuto, possono iscriversi alla Comunità richiedendolo personalmente e diventare membri sostenitori.

I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo diventano membri sostenitori della Comunità a decorrere dalla data in cui l'Assemblea della Comunità delibera in materia, e godono degli stessi diritti dei membri effettivi.

Un membro sostenitore inoltra la domanda d'iscrizione in forma scritta all'Assemblea della Comunità.

La qualità di socio sostenitore si perde per:

- rinuncia ed
- espulsione.

La qualità di socio sostenitore per rinuncia decade a partire dalla data in cui si consegna la dichiarazione scritta di fuoriuscita dalla Comunità, che va inoltrata alla sua Assemblea.

I membri sostenitori pagano la quota associativa alla Comunità, il cui importo viene stabilito dall'Assemblea della stessa.

Un membro sostenitore della Comunità può essere espulso per i seguenti motivi:

- violazione delle disposizioni del presente Statuto e di altri atti degli organi della Comunità,
- danneggiamento della Comunità con il proprio lavoro,
- mancato pagamento della quota d'iscrizione per più di tre mesi.

La delibera sull'espulsione dalla Comunità viene emanata dall'Assemblea.

### **3. Membri onorari**

#### **Articolo 14**

Possono essere nominati membri onorari della Comunità persone giuridiche e fisiche nazionali e straniere particolarmente meritevoli per lo sviluppo e per la promozione del turismo nel comprensorio della destinazione.

La delibera sulla nomina di un membro onorario della Comunità viene emanata dall'Assemblea comunitaria su proposta del Consiglio turistico.

I membri onorari non hanno diritto di voto e di elezione negli organi della Comunità.

I membri onorari possono presenziare alle riunioni assembleari della Comunità e ai comizi che questa organizza.

### **3. Diritti, obblighi e responsabilità dei membri**

#### **Articolo 15**

I membri della Comunità hanno in particolar modo i seguenti diritti:

- eleggere e venire eletti negli organi della Comunità, fatta eccezione per i membri onorari,
- gestire l'attività della Comunità e partecipare ai lavori della Comunità attraverso propri rappresentanti,
- esprimere proposte e obiezioni sull'attività degli organi della Comunità,
- indirizzare e armonizzare le proprie attività e regolare i propri rapporti reciproci e interessi comuni, guardando a quelli che sono gli obiettivi della Comunità sanciti dalla legge e dal presente Statuto,
- proporre l'analisi di questioni di competenza della Comunità, allo scopo di prendere posizione, esprimere obiezioni e proposte utili alla loro soluzione,
- proporre alla Comunità di partecipare a varie azioni rivolte alla conservazione del territorio turistico, allo sviluppo dell'ambito turistico e alla tutela dell'ambiente umano sul territorio della Comunità,
- scambiare informazioni, organizzare consultazioni e riunioni nell'ambito della Comunità,
- proporre alla Comunità di partecipare a varie azioni incentrate sulla promozione turistica ed esporre iniziative volte al rafforzamento e alla promozione del turismo sul territorio della Comunità,
- appoggiandosi alla Comunità, concretizzare rapporti di collaborazione con gli organi preposti dell'autogoverno locale, incentrati sulla soluzione di sconvolgimenti in campo turistico e di problemi gravi d'attuazione di interessi economici nei settori turistico e alberghiero e in attività ad essi direttamente collegate,
- promuovere iniziative d'emanazione di misure e norme per rispondere alle esigenze dell'economia turistica,
- contare sul sostegno professionale della Comunità per questioni di sua competenza,
- proporre modifiche e integrazioni dello Statuto e di altri atti comunitari,
- partecipare alle celebrazioni e alle altre manifestazioni organizzate dalla comunità,
- venire informati sull'operato della Comunità e dei suoi organi, anche in materia di gestione materiale – finanziaria.

#### **Articolo 16**

I membri della Comunità hanno in particolar modo i seguenti doveri e responsabilità:

- fornire dati e informazioni utili all'adempimento dei compiti della Comunità,
- attuare le delibere e le conclusioni emanate dagli organi della Comunità,
- rappresentare le posizioni della Comunità concordate di fronte all'Ente turistico della Regione Istria e ad altre organizzazioni,
- attenersi alle disposizioni del presente Statuto, delle delibere, delle conclusioni e degli altri atti della Comunità,
- sviluppare rapporti di responsabilità reciproca nell'attuazione dei compiti della Comunità,
- partecipare regolarmente ai lavori degli organi comunitari attraverso i propri rappresentanti,
- pagare regolarmente gli obblighi sanciti dalla legge.

## **IV AMMINISTRAZIONE DELLA COMUNITÀ E DEGLI ORGANI COMUNITARI**

### **1. Amministrazione della Comunità**

#### **Articolo 17**

I membri della Comunità partecipano all'amministrazione dell'attività comunitaria attraverso propri rappresentanti eletti negli organi della stessa.

I criteri utili alla definizione dei diritti dei membri della Comunità in materia di gestione comunitaria hanno il proprio fondamento nell'altezza della quota che i singoli membri detengono nel reddito della Comunità, il tutto conformemente alle disposizioni di legge e del presente Statuto.

## 2. Organi della Comunità

### Articolo 18

Gli organi della Comunità sono i seguenti:

1. Assemblea,
2. Consiglio turistico,
3. Comitato di vigilanza e
4. Presidente della Comunità.

### Articolo 19

Allo scopo di esaminare questioni importanti per i membri e di concretizzare i compiti della Comunità, l'Assemblea e il Consiglio turistico possono istituire propri organi fissi o temporanei (gruppi di lavoro, commissioni, ecc.).

Mediante delibera d'istituzione di un organo di cui al comma precedente, vengono definite la composizione, le competenze, la durata ed altre questioni inerenti alle competenze dell'organo fisso o temporaneo.

#### a) A s s e m b l e a

### Articolo 20

L'Assemblea della Comunità turistica è il sommo organo di gestione della Comunità.

L'Assemblea comunitaria è costituita dai rappresentanti delle persone fisiche e giuridiche che sono membri della Comunità.

Il numero di rappresentanti dei membri della Comunità, rispettivamente il numero di rappresentanti dei singoli gruppi di membri della Comunità nell'Assemblea comunitaria, viene determinato proporzionalmente all'altezza della quota di reddito comunitario detenuta dal singolo membro, rispettivamente dal singolo gruppo di membri, tenendo conto che un membro può avere al massimo il 40% dei rappresentanti dell'Assemblea.

Per quota di reddito comunitario di cui al comma 2 del presente articolo s'intende la quota associativa e il 25% della tassa di soggiorno che il singolo membro, rispettivamente il singolo gruppo di membri, ha versato a titolo obbligatorio a favore della Comunità nell'anno che precede quello delle elezioni dell'Assemblea della Comunità (in seguito nel testo: quota di reddito comunitario).

Hanno diritto alla rappresentanza diretta nell'Assemblea della Comunità i membri la cui quota singola di reddito comunitario ammonta ad almeno il 4%.

I membri della Comunità la cui singola quota di reddito comunitario è inferiore al 4%, vengono rappresentati in sede di Assemblea dai rappresentanti dei gruppi di membri della Comunità, istituiti a seconda dell'attività di base dei membri:

1. gruppo di membri della Comunità che gestiscono un'attività alberghiera presso il proprio domicilio (affittacamere privati),
2. gruppo di membri della Comunità che gestiscono un'attività alberghiera in alberghi, auto campeggi e in altri tipi di strutture ricettive,
3. gruppo di membri della Comunità che gestiscono altre attività alberghiere (non elencate ai punti 1 e 2),
4. gruppo di membri della Comunità che gestiscono attività turistiche;
5. gruppo di membri della Comunità che gestiscono altre attività legate direttamente al turismo.

Il numero di rappresentanti dei membri della Comunità, rispettivamente il numero di rappresentanti dei gruppi di membri della stessa, viene stabilito nella seguente maniera:

- un gruppo di membri la cui quota di reddito comunitario è inferiore al 4% ha diritto ad 1 (un) membro in sede di Assemblea;
- un membro/gruppo di membri la cui quota di reddito comunitario è compresa tra il 4,01% e il 15% ha diritto a 2 (due) membri in Assemblea;
- un membro/gruppo di membri la cui quota di reddito comunitario è compresa tra il 15,01 e il 40% ha diritto a 4 (quattro) membri in Assemblea;
- un membro/gruppo di membri la cui quota di reddito comunitario è maggiore del 40% ha diritto a 9 (nove) membri in sede di Assemblea.

Nel caso descritto all'alinea 4 del comma precedente, quando la quota del rappresentante assembleare di un singolo membro della Comunità è superiore al 40%, tale membro ha diritto a quel numero di rappresentanti in sede di Assemblea che corrisponde alla quota del 40% del numero complessivo di rappresentanti in Assemblea (un massimo del 40% come sancito dalla Legge).

I rappresentanti dei gruppi di membri della Comunità di cui al comma 6, punti 3, 4 e 5 del presente articolo, appartengono al gruppo che detiene la maggiore quota singola di capitale nella Comunità, fissata conformemente al comma 3 del presente articolo.

I rappresentanti dei gruppi di membri della Comunità di cui al comma 6, punti 1 e 2 del presente articolo appartengono al gruppo con la maggiore quota singola di reddito nella Comunità, definita secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo e ponderata con il numero di pernottamenti.

Qualora un candidato a rappresentante nominato nel rispetto delle modalità prescritte dai comma 9 e 10 del presente articolo non accettasse di o fosse impedito a ricoprire la funzione di rappresentante, tale diritto va concesso al primo membro successivo appartenente allo stesso gruppo detentore della maggiore quota di

reddito (comma 9), rispettivamente della maggior quota di reddito ponderata con il numero di pernottamenti (comma 10).

#### **Articolo 21**

Il mandato dei membri dell'Assemblea è quadriennale (di 4 anni).

Le elezioni dei membri dell'Assemblea vanno indette dal Consiglio turistico almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato dei membri dell'Assemblea in carica.

Mediante delibera sull'indizione delle elezioni dei membri dell'Assemblea si fissa il numero di rappresentanti che i singoli membri della Comunità, rispettivamente i singoli gruppi di membri della stessa, eleggono, rispettivamente nominano come prescritto dall'articolo 20 del presente Statuto.

Qualora durante il mandato la quota detenuta nel reddito della Comunità da un singolo membro subisse variazioni superiori al 10%, il numero di membri dell'Assemblea andrà ristabilito in sede di riunione assembleare, contemporaneamente all'emanazione del rendiconto finanziario annuale.

Nel caso descritto al comma precedente, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 20 del presente Statuto, l'Assemblea ridefinirà il numero di rappresentanti dei singoli membri e gruppi di membri della Comunità, invitando i membri / gruppi di membri interessati dal cambiamento numerico ad eleggere / nominare i propri rappresentanti.

Il mandato dei nuovi membri dell'Assemblea inizia a decorrere dalla data delle elezioni e/o della nomina e dura fino alla scadenza del mandato corrente dei rimanenti membri dell'Assemblea.

#### **Articolo 22**

Il mandato di un membro dell'Assemblea cessa prima della scadenza del mandato per il quale è stato eletto nei seguenti casi:

- per revoca dell'incarico da parte del membro della Comunità che lo ha eletto e che rappresenta,
- per decadenza del rapporto obbligatorio d'appartenenza alla Comunità del membro che rappresenta,
- su richiesta personale.

Il membro della Comunità il cui rappresentante - membro dell'Assemblea interessato dalla decadenza del mandato descritta al comma precedente, elegge un nuovo rappresentante per il periodo restante del mandato del predecessore.

Qualora un rappresentante assembleare dei membri della Comunità non ricoprisse la propria carica rispettando gli interessi della Comunità, l'Assemblea può proporre al membro comunitario di avviare la procedura di revoca del rappresentante inadempiente.

#### **Articolo 23**

L'Assemblea:

1. emana lo Statuto della Comunità,
2. emana il Regolamento di lavoro dell'Assemblea ed altri atti prescritti dal presente Statuto,
3. elegge e revoca i membri del Consiglio turistico,
4. elegge e revoca i membri del Comitato di vigilanza,
5. elegge dalle proprie file i rappresentanti nell'Assemblea dell'Ente turistico della Regione Istria,
6. emana il programma di lavoro annuale della Comunità,
7. emana il piano finanziario annuale della Comunità e il rendiconto finanziario annuale,
8. delibera in materia d'iscrizione e di esclusione di membri sostenitori della Comunità,
9. nomina e revoca, su proposta del Consiglio turistico, i membri onorari della Comunità,
10. fissa l'altezza della quota associativa dei membri sostenitori,
11. delibera in materia di costituzione e di ordinamento dell'ufficio turistico,
12. emana delibere sui rapporti del Consiglio turistico e del Comitato di vigilanza della Comunità,
13. analizza e prende posizione in relazione a questioni importanti che scaturiscono dai compiti della comunità, propone misure e intraprende azioni per la loro attuazione,
15. istituisce organi fissi e temporanei per analizzare determinate questioni o compiti di sua competenza e
16. svolge anche altre attività prescritte dalla legge e dal presente Statuto.

#### **Articolo 24**

L'Assemblea opera in sede di riunione che viene convocata su necessità, ma almeno due volte all'anno.

Il Presidente della Comunità ricopre anche la carica di Presidente dell'Assemblea comunitaria. Il Presidente indice, presiede e gestisce i lavori dell'Assemblea, assoda i risultati delle votazioni, sottoscrive i verbali e svolge altre attività prescritte dal presente Statuto e dal regolamento di lavoro.

#### **Articolo 25**

L'Assemblea delibera validamente se alla sua riunione è presente più della metà del numero complessivo di membri dell'Assemblea.

L'Assemblea della Comunità delibera mediante la maggioranza di voti dei membri presenti.

Di regola, le delibere vengono emanate in sede di Assemblea mediante votazione palese. L'Assemblea può disporre di decidere su determinate questioni con voto segreto.

Un membro dell'Assemblea e nemmeno il membro della Comunità che questi rappresenta può delegare con procura o in altro modo un'altra persona a partecipare ai lavori dell'Assemblea in sostituzione del membro eletto.

Le modalità di lavoro in sede di riunione assembleare ed altre questioni importanti per la concretizzazione di diritti e doveri dei membri dell'Assemblea, vengono prescritte mediante Rapporto di lavoro dell'Assemblea.

## **b) Consiglio turistico**

### **Articolo 26**

Il Consiglio turistico è l'organo esecutivo dell'Assemblea della Comunità.

Il Consiglio turistico ha un Presidente e 8 (otto) membri.

Il Presidente della Comunità ricopre anche la carica di presidente del Consiglio turistico.

### **Articolo 27**

I membri del Consiglio turistico vengono eletti dall'Assemblea comunitaria dalle file dei membri della Comunità, tenendo conto della rappresentanza dell'attività svolta da questi ultimi nel settore turistico della destinazione, della professionalità e dell'esperienza necessarie per adempiere ai compiti del Consiglio turistico.

Il Consiglio turistico risponde all'Assemblea della Comunità.

### **Articolo 28**

Il mandato dei membri del Consiglio turistico è quadriennale (di 4 anni).

Nella procedura elettorale dei membri del Consiglio turistico i membri dell'Assemblea ne propongono il numero complessivo inoltrando liste di 8 candidati, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1.

L'Assemblea elegge le liste, non i singoli candidati.

Il mandato del membro del Consiglio turistico può scadere anche prima del termine prescritto nei seguenti casi:

- su richiesta personale,
- su richiesta dei membri della Comunità dalla cui lista è stato eletto il membro del Consiglio turistico, conformemente al comma 2 del presente articolo,
- in caso di decadenza della qualità di membro della Comunità, al membro dalla cui lista è stato eletto il rappresentante nel Consiglio turistico, nel rispetto del comma 2 del presente articolo,
- per revoca da parte dell'Assemblea della Comunità.

Nei casi descritti agli alinea 2 e 3 del comma precedente, il membro della Comunità inoltra all'Assemblea comunitaria la proposta di revoca del membro del Consiglio turistico e nelle circostanze di cui all'alinea 3 anche l'Assemblea può destituire un tale membro del Consiglio turistico.

L'Assemblea può revocare singoli e anche tutti i membri del Consiglio turistico prima della scadenza del mandato anche se questi non adempiono i loro obblighi, conformemente alle disposizioni del presente Statuto, delle delibere assembleari e di altri atti della Comunità.

Al posto del membro del Consiglio turistico destituito prima della scadenza del termine per il quale è stato eletto, l'Assemblea ne elegge un altro che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

### **Articolo 29**

Il Consiglio turistico:

1. attua le delibere e le conclusioni dell'Assemblea,
2. propone all'Assemblea i programmi annuali di lavoro e finanziario della Comunità, come pure il rendiconto finanziario annuale,
3. presenta una relazione sul proprio operato almeno una volta all'anno,
4. gestisce il patrimonio della Comunità nel rispetto della Legge e del presente Statuto, come stabilito mediante programma di lavoro e piano finanziario,
5. nomina il direttore dell'Ufficio turistico, in base a concorso pubblico e destituisce il direttore dell'Ufficio turistico,
6. stabilisce i limiti dei poteri di rappresentanza della Comunità e di disposizione dei mezzi finanziari della Comunità,
7. concede l'autorizzazione alla rappresentanza della Comunità in caso di impedimento del direttore,
8. emana gli atti generali dell'Ufficio turistico e gli atti generali che non competono all'Assemblea,
9. analizza e delibera in materia di relazione di lavoro del direttore dell'Ufficio turistico e di quella dell'Ufficio turistico,
10. propone posizioni ed esprime pareri su questioni che saranno discusse in sede di Assemblea,
11. analizza le questioni derivanti dai compiti della Comunità,
12. provvede che venga attuato il programma della Comunità,
13. cura l'approfondimento della collaborazione con comunità turistiche, camera regionale dell'economia ed altre organizzazioni per questioni d'interesse comune,



14. assoda la proposta di Statuto e di altri atti emanati dall'Assemblea,
15. propone all'Assemblea i membri onorari della Comunità,
16. promuove iniziative d'emanazione di leggi e di altre norme,
17. fissa l'altezza delle tariffe dei servizi della Comunità,
18. costituisce organi fissi o temporanei del Consiglio turistico,
19. evade ricorsi contro decreti di primo grado in materia di rapporti di lavoro per i dipendenti del Consiglio turistico,
20. emana il proprio regolamento di lavoro,
21. svolge anche altre attività che rientrano tra le sue competenze lavorative o che gli vengono demandate dall'Assemblea, ai sensi della legge, del presente Statuto e di altri atti generali.

#### **Articolo 30**

Il Consiglio turistico opera in sede di riunione, che viene indetta su necessità.

Le riunioni del Consiglio turistico vengono indette e presiedute dal Presidente della Comunità. In caso di sua assenza, la riunione del Consiglio turistico va indetta e presieduta dal Vice Presidente della Comunità, nominato dal Presidente della stessa. Il Vice Presidente della Comunità risponde del proprio operato al Presidente della Comunità.

#### **Articolo 31**

Il Consiglio turistico delibera legalmente se alla riunione è presente più della metà dei suoi membri.

Il Consiglio turistico emana delibere con maggioranza di voti dei suoi membri presenti.

Di regola, il Consiglio turistico emana delibere mediante votazione palese, ma può decidere di decidere con votazione segreta su una determinata questione.

### **c) Comitato di vigilanza**

#### **Articolo 32**

Il Comitato di vigilanza è l'organo di controllo della Comunità.

Il Comitato di controllo ha 3 (tre) membri, di cui due eletti dall'Assemblea della Comunità, tra le file dei suoi membri, e uno dall'Ente turistico della Regione Istria.

Un membro del Comitato di vigilanza non può essere membro di un altro organo della Comunità (dell'Assemblea o del Consiglio turistico).

I membri del Comitato di vigilanza eleggono tra le proprie file il presidente, che indice le riunioni e ne gestisce i lavori.

#### **Articolo 33**

Il mandato del membro del Comitato di vigilanza è quadriennale.

Il mandato di un membro del Comitato di vigilanza può cessare anche prima della scadenza regolare:

- per revoca dalla carica da parte dell'Assemblea, rispettivamente per richiamo del membro delegato dall'Ente turistico della Regione Istria,
- su richiesta personale.

Al posto del membro del Comitato di vigilanza il cui mandato cessa prima della scadenza del termine prescritto, l'Assemblea elegge, rispettivamente l'Ente turistico della Regione Istria nomina, un nuovo membro per il periodo restante fino alla scadenza del mandato del predecessore.

#### **Articolo 34**

Il Comitato di vigilanza supervisiona:

1. la gestione delle attività della Comunità,
2. la gestione materiale e finanziaria e l'uso dei mezzi da parte della Comunità,
3. l'attuazione e l'esecuzione del programma di lavoro e del piano finanziario della Comunità.

Il Comitato di vigilanza presenta all'Assemblea e al Consiglio turistico della Comunità, come pure al Consiglio turistico della Regione Istria, una relazione scritta sull'avvenuta verifica.

Il Comitato di vigilanza ha l'obbligo di riportare specificatamente nella relazione di cui al comma precedente:

- se la Comunità agisca nel rispetto delle leggi e degli atti comunitari e delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio turistico,
- se i rapporti annuali e finanziari rispecchino lo stato registrato nei libri sociali della Comunità e la situazione reale,
- una valutazione sull'attività e sulla gestione degli affari,
- se vengano attuati il programma di lavoro e il piano finanziario e in quale misura ed esprime pareri e consigli sulle possibilità di migliorarne l'attuazione.

Il Comitato di vigilanza verifica quanto descritto al comma 1 del presente articolo almeno due volte all'anno. Nell'adempimento del proprio compito il Comitato di vigilanza può appoggiarsi, se necessario, a servizi di uffici tecnici e di professionisti esterni alla Comunità, avendo ottenuto prima il benestare dal Consiglio turistico.

**Articolo 35**

Il Comitato di vigilanza ha il diritto di controllare la gestione, i libri contabili ed i documenti ufficiali, di porre domande ai dipendenti della Comunità e ad altre persone per raccogliere dati e stabilire dati di fatto.

Ogni operatore, ufficio e organo della Comunità ha l'obbligo di informare e fornire dati, documenti ed altro aiuto richiesto.

Il Direttore dell'Ufficio turistico ha l'obbligo di garantire al Comitato di vigilanza le condizioni di lavoro e la documentazione necessaria.

**Articolo 36**

Il Comitato di vigilanza ha il diritto di comunicare agli operatori e agli organi della Comunità i casi notati, allo scopo di eliminarli e di proporre le misure da intraprendere per evitare la comparsa di tali fenomeni, rimuovere le conseguenze dannose insorte e stabilire le responsabilità di determinati organi o persone.

**d) Presidente della Comunità****Articolo 37**

La Comunità ha il proprio Presidente la cui carica viene ricoperta dal Sindaco.

Il Presidente della Comunità è per legge anche presidente dell'Assemblea e presidente del Consiglio turistico e come tale gode del diritto di voto negli organi in questione.

**Articolo 38**

Il Presidente della Comunità:

- rappresenta la Comunità,
- indice e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio turistico,
- unitamente al direttore dell'Ufficio turistico prepara le riunioni del Consiglio turistico e dell'Assemblea,
- instaura e promuove rapporti di collaborazione tra Comunità ed altre comunità e organizzazioni che hanno interessi comuni,
- si occupa anche di altre attività prescritte dagli atti della Comunità.

In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, le riunioni dell'Assemblea vengono presiedute dal Vice presidente nominato dal Presidente della Comunità. Il Vice presidente risponde del proprio operato al presidente della Comunità.

**Articolo 39**

In caso di revoca dalla carica di sindaco, ai sensi delle norme in materia, con la data della destituzione cessa anche la sua funzione di presidente della Comunità. In tal caso, fino alla data dell'elezione di un nuovo sindaco la funzione di presidente della Comunità spetta ad un fiduciario nominato ai sensi delle norme in materia.

**V UFFICIO TURISTICO****1. Ordinamento e funzioni dell'Ufficio turistico****Articolo 40**

Allo scopo dell'espletamento di attività professionali ed amministrative legate ai compiti della Comunità sanciti dalla legge e dal presente Statuto, la Comunità costituisce l'Ufficio turistico.

**Articolo 41**

La delibera sulla costituzione e sull'ordinamento dell'Ufficio turistico viene emanata dall'Assemblea della Comunità.

Le competenze, l'ordinamento interno, l'organizzazione e la sistematizzazione dei posti di lavoro dell'Ufficio turistico vengono definiti dal Consiglio turistico mediante un apposito atto sull'ordinamento e sulla sistematizzazione, proposto dal direttore dell'Ufficio turistico.

L'ordinamento dell'Ufficio turistico deve rispondere alle esigenze di un'esecuzione efficace, professionale, qualitativa, puntuale e responsabile dei compiti della Comunità.

**Articolo 42**

L'Ufficio turistico si occupa soprattutto di quanto qui di seguito riportato:

- svolge i compiti fissati mediante programma di lavoro della Comunità,
- svolge attività tecniche ed amministrative legate all'esecuzione delle delibere e delle conclusioni della Comunità,
- esegui i compiti professionali e tecnico-amministrativi nella fase preparatoria di riunioni degli organi della Comunità,
- analizza le questioni che scaturiscono dai compiti della Comunità e redige analisi, materiale informativo e di altro carattere per le esigenze degli organi della Comunità,

- esprime pareri tecnici su questioni che competono alla Comunità e agli organi della stessa,
- svolge attività di natura turistico - informativa,
- gestisce i dati, anche statistici, come prescritto dalla legge e da altre disposizioni,
- svolge anche altri lavori che gli vengono affidati dagli organi della Comunità.

Per eseguire efficacemente ed economicamente i lavori amministrativi e soprattutto quelli professionali, il Consiglio turistico può demandare all'ufficio turistico di un'altra comunità turistica comunale/cittadina/regionale o ad altra persona giuridica o fisica, incarichi di stesura di atti normativi, di natura legale, generali, finanziaria e contabile.

Tutti i rapporti reciproci tra Comunità ed altre comunità turistiche di comuni/città/regioni o altre persone giuridiche e fisiche inerenti agli incarichi descritti al comma precedente, vanno regolati mediante contratto.

#### **Articolo 43**

In materia di status giuridico dei dipendenti dell'Ufficio turistico, di condizioni di assunzione e di altre questioni legate al loro operato, trovano applicazione adeguata le disposizioni generali sul lavoro.

I lavoratori in rapporto di lavoro presso l'Ufficio turistico devono soddisfare anche requisiti particolari prescritti dalla legge e le condizioni fissate dal ministro del turismo.

## **2. Attività turistico-informative**

#### **Articolo 44**

I lavori di raccolta, elaborazione e concessione di informazioni sull'attività della Comunità vengono eseguiti dall'Ufficio turistico.

I lavori di cui al comma 1 del presente articolo sono i seguenti:

1. raccolta, elaborazione e concessione di informazioni allo scopo di promuovere il turismo sul territorio della località,
2. raccolta di informazioni sulle esigenze nel settore turistico e su altri fenomeni importanti nel paese o all'estero per il turismo della destinazione,
3. informazioni turistiche sulle peculiarità e attrattive, sui monumenti culturali, ecc. del circondario turistico,
4. promozione del prodotto turistico della destinazione,
5. disposizione di tutte le informazioni turistiche richieste,
6. collaborazione con organizzazioni di carattere informativo,
7. altri compiti definiti mediante delibera degli organi della Comunità.

Allo scopo di adempiere i compiti descritti al comma 1 del presente articolo, l'Ufficio turistico può pubblicare opuscoli o altre edizioni utili.

## **3. Direttore dell'Ufficio turistico**

#### **Articolo 45**

L'Ufficio turistico della Comunità ha un direttore.

Il direttore deve rispondere ai requisiti prescritti dalla legge e a condizioni particolari fissate dal ministro del turismo.

#### **Articolo 46**

Il direttore dell'Ufficio turistico viene nominato e destituito mediante delibera dal Consiglio turistico.

Il direttore viene nominato in base a concorso pubblico, su proposta della commissione preposta alla procedura di gara. Il concorso per la nomina del direttore dell'Ufficio turistico viene bandito dal Consiglio turistico.

La commissione preposta al concorso ha un presidente e due membri, nominati dal Consiglio turistico tra le file dei membri della Comunità. La commissione di gara inoltra al Consiglio turistico la proposta di uno o più candidati alla carica di direttore, entro il termine di 10 giorni dalla data di chiusura del concorso. Sulla scelta del candidato tra quelli proposti l'Ufficio turistico decide con votazione, entro il termine di 15 giorni dalla data in cui la commissione di gara gli ha inoltrato le proposte.

I rapporti reciproci tra direttore e Comunità vengono regolati mediante contratto, stipulato in nome della Comunità dal suo Presidente.

#### **Articolo 47**

In caso di assenza o d'impedimento, il direttore dell'Ufficio turistico viene sostituito da persona nominata dal Consiglio turistico.

Il sostituto del direttore dell'Ufficio turistico ha gli stessi diritti ed obblighi del direttore, se tali diritti non vengono limitati dal Consiglio turistico.

**Articolo 48**

Qualora il direttore dell'Ufficio turistico non venisse nominato entro il termine previsto, fino alla sua nomina la Comunità verrà rappresentata dal suo Presidente, nel rispetto della disposizioni del presente Statuto.

**Articolo 49**

Il Direttore dell'Ufficio turistico ha piena autonomia nel proprio lavoro e risponde del proprio operato al Consiglio turistico e al Presidente della Comunità.

Il direttore dell'Ufficio turistico:

1. rappresenta la Comunità,
2. organizza e gestisce il lavoro e l'attività dell'Ufficio turistico,
3. attua le delibere del Consiglio turistico,
4. risponde dell'attività della Comunità entro i limiti dei poteri conferitigli,
5. risponde della legalità dell'attività dell'Ufficio turistico,
6. stipula tutti i contratti, svolge anche altri negozi giuridici in nome e per conto della Comunità, entro i limiti dei poteri conferitigli e rappresenta la Comunità in giudizio e di fronte ad altri organi,
7. emette ordini di pagamento e di trasferimento di mezzi dal conto della Comunità, conformemente al piano finanziario della stessa e nel rispetto degli obblighi imposti dalla legge,
8. controlla che i mezzi della Comunità vengano spesi per le destinazioni prestabilite,
9. armonizza le condizioni di lavoro materiali e di altra natura dell'Ufficio turistico e verifica che le attività vengano svolte puntualmente e qualitativamente, nel rispetto delle delibere, delle conclusioni e del programma di lavoro della Comunità e dei suoi organi,
10. decide in materia di assunzione di dipendenti nell'Ufficio turistico e sull'affidamento di determinati posti di lavoro e mansioni, sull'interruzione del rapporto di lavoro, conformemente all'atto sull'ordinamento e sulla sistematizzazione, tenendo conto delle esigenze di lavoro dell'ufficio,
11. avverte gli operatori dell'Ufficio turistico e gli organi della Comunità dell'illegalità delle loro decisioni,
12. decide sui viaggi di lavoro dei dipendenti della Comunità, sull'uso delle automobili di servizio per lavoro e sull'uso dei mezzi di rappresentanza,
13. propone l'ordinamento e la sistematizzazione dell'Ufficio turistico,
14. decide di affidare singoli compiti professionali a persone terze, se lo valuta necessario e opportuno allo scopo dell'adempimento dei compiti della Comunità, nel rispetto del piano di lavoro e di quello finanziario della Comunità stessa,
15. firma la documentazione ufficiale della Comunità,
16. prepara le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio turistico assieme al Presidente della Comunità,
17. redige le proposte di atti della Comunità,
18. redige le bozze di piano di lavoro annuale della Comunità e i rendiconti finanziari annuali;
19. inoltra al Consiglio turistico i rapporti annuali e di altra natura sul proprio operato e sul lavoro dell'Ufficio turistico e propone le misure per sviluppare l'organizzazione del lavoro dell'Ufficio turistico,
20. esegue anche altri lavori stabiliti dalla legge, da atti comunitari e da delibere degli organi della Comunità.

**Articolo 50**

Il direttore dell'Ufficio turistico può essere destituito nei seguenti casi:

1. su richiesta personale,
2. qualora provochi o renda possibile l'insorgere di un danno per avere agito in maniera illegale, indegna o irregolare, o per superamento dei propri poteri,
3. per abuso di potere nella rappresentanza, oltre i limiti prescritti con delibera del Consiglio turistico,
4. per mancata esecuzione o rifiuto d'esecuzione delle delibere degli organi della Comunità, oppure per azioni che contrastino le stesse delibere,
5. per mancata consegna del rapporto sul proprio operato e del rapporto sull'attività dell'Ufficio turistico al Consiglio turistico, su richiesta di quest'ultimo, almeno una volta all'anno,
6. in caso di mancata accettazione e/o approvazione dei rapporti di cui all'alinea 5 da parte del Consiglio turistico,
7. in caso di comparsa di una delle circostanze descritte dall'articolo 51 del presente Statuto (conflitto d'interessi),
8. qualora fosse stata emessa una misura di sicurezza o protettiva di divieto di svolgimento di attività nel settore turistico, con sentenza di tribunale passata in giudicato o con decreto di contravvenzione.

La proposta di avviamento della procedura di revoca del direttore, come descritto al comma precedente del presente articolo, può venire presentata dal Presidente della Comunità, dal Comitato di vigilanza o dall'Assemblea. Nei casi di cui al comma 1, punti 2, 3, 4, 6 e 7 per gli organi competenti della Comunità sussiste l'obbligo di inoltrare la proposta di revoca del direttore.

Il Consiglio turistico analizza ed esamina le circostanze per poi deliberare in materia di proposta di cui al comma precedente. Al Direttore dell'Ufficio turistico va permesso di esprimersi sulle circostanze che sono alla base della proposta di revoca.

### **3. Conflitto d'interessi**

#### **Articolo 51**

Il Direttore e i dipendenti dell'Ufficio turistico non possono presiedere e nemmeno essere membri dell'assemblea, del consiglio turistico e del comitato di vigilanza di un'altra comunità turistica.

Accanto al divieto di cui al comma precedente, il Direttore dell'Ufficio turistico non deve:

- svolgere attività alberghiera e turistica sul territorio della destinazione,
- decidere ovvero partecipare all'emanazione di decisioni che toccano gli interessi finanziari o di altra natura del suo consorte o compagno di vita, del figlio e del genitore,
- essere membro di un organo amministrativo o di vigilanza di una società commerciale o di altra persona giuridica membro della Comunità.

## **VI RESPONSABILITÀ E ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI**

#### **Articolo 52**

Ogni membro degli organi e il Presidente della Comunità rispondono personalmente della legalità e della scrupolosità del proprio operato.

Ogni membro degli organi della Comunità risponde del proprio operato all'organo che l'ha eletto, rispettivamente nominato e i membri dell'Assemblea rispondono al membro o ai membri della Comunità che rappresentano.

Il Presidente della Comunità e il direttore dell'Ufficio turistico sono responsabili dell'adempimento legale, scrupoloso e professionale dei loro obblighi e compiti, come prescritto dalle disposizioni di legge e del presente Statuto.

## **VII GESTIONE DELLA COMUNITÀ**

#### **Articolo 53**

La Comunità partecipa al traffico giuridico autonomamente, in nome e per conto propri.

Per gli obblighi nel traffico giuridico la Comunità risponde con l'intero suo patrimonio.

#### **Articolo 54**

La gestione materiale-finanziaria della Comunità avviene nel rispetto delle disposizioni in materia.

La Comunità usa i propri mezzi finanziari conformemente al programma di lavoro e al piano finanziario.

### **1. Programma di lavoro e piano finanziario**

#### **Articolo 55**

La Comunità redige il programma di lavoro e il piano finanziario per ogni anno fiscale.

Con il programma di lavoro la Comunità stabilisce i compiti e le attività pianificati durante l'anno fiscale. Con il piano finanziario la Comunità gestisce i mezzi necessari per l'adempimento dei compiti fissati con il programma di lavoro, le spese per l'attività dei suoi organi, dell'Ufficio turistico, del centro turistico informativo e altre spese correnti. Nel piano finanziario le spese vanno suddivise per destinazione d'uso.

#### **Articolo 56**

Il programma di lavoro ed il piano finanziario vanno emanati dall'Assemblea della Comunità entro l'anno corrente per l'anno successivo, su proposta del Consiglio turistico.

Le proposte di programma di lavoro e di piano finanziario per l'anno fiscale successivo vanno inoltrate all'Assemblea dal Consiglio turistico entro il 31 ottobre dell'anno in corso.

Le proposte di programma di lavoro e di piano finanziario vanno consegnate in analisi ai membri dell'Assemblea, almeno otto (8) giorni prima della data in cui è stata indetta la riunione in sede della quale i suddetti documenti saranno emanati.

Il programma di lavoro ed il piano finanziario annuali per l'anno successivo vanno consegnati dalla Comunità anche all'Ente turistico della Regione Istria.

**Articolo 57**

Durante l'anno la Comunità può modificare e integrare il programma di lavoro ed il piano finanziario.

Verranno fatte modifiche e integrazioni in caso di obiettiva impossibilità di adempimento di singoli compiti previsti dal programma di lavoro, di cambiamenti nel finanziamento dei compiti della Comunità, d'imprevisto aumento delle spese di attuazione di singoli compiti, ecc. Qualora durante l'anno sorgessero divari di volume superiore al 5% da quanto stabilito nel programma di lavoro e nel piano finanziario, la Comunità avrà l'obbligo di emanare le dovute modifiche, rispettivamente integrazioni al programma di lavoro e al piano finanziario.

Le modifiche o integrazioni del programma di lavoro e del piano finanziario di cui al comma precedente, vanno emanate nelle modalità e con la procedura prescritte per l'emanazione del programma di lavoro e del piano finanziario.

**2. Rapporto finanziario annuale****Articolo 58**

L'Assemblea della Comunità ha l'obbligo di redigere ogni anno il rendiconto finanziario annuale, entro la fine del mese di marzo dell'anno corrente.

Il Consiglio turistico consegna all'Assemblea e al Comitato di vigilanza la proposta di rendiconto finanziario dell'anno precedente entro la fine del febbraio dell'anno corrente. La proposta di rendiconto finanziario annuale dell'anno precedente va obbligatoriamente consegnata in visione ai membri dell'Assemblea, parimenti al programma di lavoro e al piano finanziario, almeno otto (8) giorni prima della sua analisi in sede di Assemblea.

Il rendiconto finanziario annuale riporta obbligatoriamente i dati sull'attuazione dei singoli compiti fissati con programma di lavoro, le spese della loro attuazione, le spese di gestione dell'ufficio turistico e di lavoro degli organi della Comunità, i dati sull'incameramento di introiti suddivisi per singole fonti, sul risultato finanziario di gestione, i dati di confronto tra piano finanziario e la sua attuazione completi di motivazione del divario, l'analisi e la valutazione dell'attuazione del programma e la valutazione degli effetti che le misure intraprese hanno avuto sullo sviluppo turistico della destinazione.

La Comunità consegna il rendiconto finanziario annuale all'Ente turistico della Regione Istria.

**3. Introiti della Comunità****Articolo 59**

La Comunità attinge e/o può attingere proventi dalle seguenti fonti:

1. tassa di soggiorno, come da legge in materia,
2. quote associative, come da legge in materia,
3. attività economiche svolte ai sensi della legge e delle disposizioni di cui all'art. 9 del presente Statuto,
4. bilancio cittadino,
5. contributi volontari e donazioni,
6. reddito da patrimonio proprio.

Accanto alle fonti di reddito descritte al comma precedente, la gestione, rispettivamente le singole attività della Comunità possono venir finanziate anche con mezzi straordinari assicurati dai membri della Comunità e da altre persone giuridiche e fisiche interessate.

Il Consiglio turistico può decidere in materia di indebitamento finanziario della Comunità, allo scopo di realizzare il programma di lavoro ed il piano finanziario, ma il valore complessivo del debito non deve superare il 50% degli introiti previsti mediante piano finanziario.

**Articolo 60**

La tassa di soggiorno e le quote associative, intese come proventi della Comunità, vengono suddivise conformemente alla legge in materia, al presente Statuto e al programma annuale di lavoro, rispettivamente al piano finanziario.

**Articolo 61**

Le quote associative viste quali fonte di reddito della Comunità, vanno versate dai membri della Comunità e più precisamente:

1. i membri effettivi della Comunità di cui all'articolo 12 del presente Statuto versano la quota associativa nell'importo e nelle modalità prescritte dalla legge in materia,
2. i membri sostenitori della Comunità di cui all'articolo 13 del presente Statuto versano la quota d'iscrizione nell'importo e nelle modalità prescritte dall'Assemblea.

**VIII CARATTERE PUBBLICO DELL'ATTIVITÀ DELLA COMUNITÀ****Articolo 62**

L'attività della Comunità ha carattere pubblico.

Il carattere pubblico dell'attività e dell'operato della Comunità viene garantito ed attuato attraverso le riunioni degli organi comunitari per quanto concerne i membri della Comunità, mediante consegna di materiali scritti, con l'affissione su bacheche, con pubblicazione nei fogli informativi locali e nei mezzi d'informazione pubblica, o in altra maniera adeguata.

#### **Articolo 63**

Il Presidente della Comunità e il direttore dell'Ufficio turistico sono responsabili dell'informazione costante, completa e accessibile per contenuto e forma dell'opinione pubblica, in materia di attività della Comunità. A tale scopo hanno il dovere di instaurare buoni rapporti di collaborazione con i mass media nazionali ed esteri.

### **IX PREMI ED ENCOMI**

#### **Articolo 64**

Su proposta del Consiglio turistico l'Assemblea può premiare o elogiare in forma scritta una persona fisica o giuridica o altra associazione od organo particolarmente meritevoli per la realizzazione degli obiettivi della Comunità.

I criteri ed i parametri per l'assegnazione di premi e di encomi in forma scritta, la loro forma, il contenuto e l'altezza del premio vengono stabiliti dal Consiglio turistico.

### **X SEGRETO PROFESSIONALE**

#### **Articolo 65**

Costituiscono segreto professionale i documenti ed i dati della Comunità che se forniti a persona non autorizzata verrebbero a contrastare le regole di gestione della Comunità e ad attaccare gli interessi e la reputazione della Comunità.

Il Presidente della Comunità stabilisce quali sono i documenti ed i dati ai quali va applicato il segreto professionale e le altre questioni inerenti al segreto professionale.

Tutti i membri della Comunità, dei suoi organi e tutti i dipendenti della Comunità hanno l'obbligo di mantenere il segreto professionale, a prescindere dalla modalità in cui sono venuti a conoscenza di un documento o di un dato ritenuto segreto professionale.

La violazione delle disposizioni del presente Statuto concernenti il segreto professionale rappresenta una grave violazione dei compiti professionali.

### **XI TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE ED UMANO**

#### **Articolo 66**

La Comunità si dedica alla propria attività ed adempie i suoi compiti in maniera tale da garantire la tutela della natura e il miglioramento dell'ambiente umano, nel rispetto delle disposizioni vigenti nella Repubblica dei Croazia.

Cure particolari vengono rivolte dalla Comunità alla tutela e alla conservazione del patrimonio culturale.

### **XII STATUTO E ATTI GENERALI DELLA COMUNITÀ**

#### **Articolo 67**

La Comunità emana lo Statuto ed altri atti generali (regolamenti, delibere, regolamenti di lavoro), come prescritto dalla legge, dal presente Statuto e secondo le esigenze della stessa Comunità.

Lo Statuto e il regolamento di lavoro dell'Assemblea vengono emanati dall'Assemblea. L'emanazione di atti generali inerenti all'attività dell'Ufficio turistico compete al Consiglio turistico, su proposta del direttore dell'Ufficio turistico.

Gli atti generali entrano in vigore il giorno della loro emanazione, mentre lo Statuto otto giorni a decorrere dalla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della città.

#### **Articolo 68**

L'Assemblea della Comunità emana lo Statuto in sede di riunione, con maggioranza dei due terzi di voti del numero complessivo di membri.

La proposta di modifica e/o integrazione del presente Statuto e/o l'emanazione di un nuovo statuto può venir presentata dal Consiglio turistico, da almeno un terzo dei membri dell'Assemblea e dal Presidente della Comunità.

La proposta di modifica e/o integrazione dello Statuto e/o la bozza di statuto vanno consegnate ai membri dell'Assemblea per permettere loro di esprimere proposte e obiezioni in materia, che a loro volta vanno consegnate in forma scritta al Consiglio turistico entro il termine di otto giorni dalla data di ricevimento. Una volta sottoposte in analisi le obiezioni e le proposte, il Consiglio turistico redige la proposta di modifica e integrazione dello Statuto e/o la bozza di Statuto, che inoltra al Ministero del Turismo (in seguito nel testo:

ministero) per il previo benestare. Ricevuto il benestare del ministero, la proposta va inoltrata in emanazione all'Assemblea della Comunità. L'Assemblea ha l'obbligo di emanare lo Statuto entro il termine di un mese dalla data in cui ha ricevuto il preventivo benestare del ministero, in caso contrario si riterrà che il benestare del ministero non sia stato concesso e la procedura per l'ottenimento dello stesso andrà ripetuta.

### **XIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 69**

Il Direttore dell'Ufficio turistico della Comunità continua a ricoprire la carica di direttore, nel rispetto delle condizioni prescritte dall'articolo 23 della legge.

#### **Articolo 70**

La Comunità conformerà tutti gli atti generali alle disposizioni del presente Statuto entro il termine di 60 giorni dalla data in cui lo stesso entra in vigore.

Fino alla conformazione degli atti come descritto al comma 1, troveranno applicazione gli atti esistenti che non sono in contrasto con le disposizioni del presente Statuto.

#### **Articolo 71**

Con l'entrata in vigore del presente Statuto cessa di valere lo Statuto della Comunità turistica della Città di Rovigno iscritta nel Registro delle Comunità turistiche del Ministero del Turismo, foglio numero 172, pagina A, numero d'iscrizione 142 (classe: 334-03/94-03/163 n.prot.: 529-02/95-0004) del 18 maggio 1995.

#### **Articolo 72**

Il presente Statuto entra in vigore l'ottavo giorno dalla data della sua pubblicazione nel "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno".

Il Presidente dell'Assemblea  
della Comunità turistica di Rovinj - Rovigno  
Giovanni Sponza, m.p.